

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA (LITTERING E VANDALISMI)

del 22 settembre 2014

Il Municipio di Bioggio, richiamati gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177, 192 LOC, 23, 24 e 25 RALOC, gli artt. 113, 114, 115, 116, 117, 118, e 119 del Regolamento comunale, nonché la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983, con Risoluzione municipale no. 1223/2014

Ordina:

CAPITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Bioggio da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul *littering* e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di *littering*

Il *littering* consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

CAPITOLO II: Norme comportamentali

Art. 3 Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 Divieti

1. In particolare, è vietato sporcare - deturpare il suolo pubblico con:

- a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
- b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
- c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

2. È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (*tags*), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc..

CAPITOLO III: Attività particolari

Art. 5 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 6 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

CAPITOLO IV: Disposizioni varie e finali

Art. 7 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.-, ritenuto un importo minimo di CHF 500.- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente ordinanza o ad altre ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.
4. La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
5. È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8 Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza viene automaticamente abrogata l'ORDINANZA MUNICIPALE PER LA TUTELA DELLA ZONA – PROPRIETÀ COMUNALI - NEL COMPARTO S. MAURIZIO (PARCO COMUNALE, PIAZZA RACCOLTA RIFIUTI, ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE E ZONE LIMITROFE) – particelle n. 219, 220, 317, 322, 662, 812, 813 e 1073 - del 9 ottobre 2006.

Art. 9 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Mauro Bernasconi</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--